



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 25.06.1997

COM(97) 324 def.

97/0179 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 1° maggio 1997 al 30 aprile 2001**

---

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 1° maggio 1997 al 30 aprile 2001**

---

(presentate dalla Commissione)





## RELAZIONE

Il protocollo accluso all'accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Senegal è scaduto il 1° gennaio 1996. Le due parti hanno siglato il 26 marzo 1996 un nuovo protocollo che fissa le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle navi comunitarie al largo della costa senegalese per il periodo dal 1° maggio 1997 al 30 aprile 2001.

La Commissione propone su questa base che il Consiglio adotti:

- mediante decisione, il progetto d'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del nuovo protocollo in attesa della sua entrata in vigore definitiva;
- mediante regolamento, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e le relative condizioni tecniche e finanziarie concordate tra la Comunità europea e la Repubblica del Senegal per il periodo dal 1° maggio 1997 al 30 aprile 2001.

La Commissione presenterà all'autorità di bilancio una domanda di storno per consentire il pagamento della prima quota il 31 luglio 1997. Conformemente alla dichiarazione comune sul miglioramento dell'informazione dell'autorità di bilancio in materia di accordi di pesca, la Commissione informerà detta autorità sulle cause della presente situazione.

**PROPOSTA DI  
DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 1° maggio 1997 al 30 aprile 2001**

**IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea;

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 17,

vista la proposta della Commissione,

considerando che tra la Comunità e la Repubblica del Senegal si sono svolti negoziati per determinare le modifiche o i complementi da apportare all'accordo sulla pesca al largo della costa senegalese alla fine del periodo di applicazione del protocollo;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 26 marzo 1997 è stato siglato un nuovo protocollo;

considerando che grazie a questo protocollo i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Senegal per il periodo dal 1° maggio 1997 al 30 aprile 2001;

---

<sup>1</sup> GU n. L 226 del 29.8.1980, pag. 7

considerando che, per garantire una rapida ripresa delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità, è indispensabile che il nuovo protocollo venga applicato al più presto; che, a questo fine, le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione, a titolo provvisorio, del protocollo siglato a decorrere dal 1° maggio 1997; che occorre concludere l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 43 del trattato;

considerando che occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca da traino e di pesca del tonno tra gli Stati membri, sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo summenzionato;

considerando che nel punto C dell'allegato I è previsto l'obbligo per gli armatori comunitari di sbarcare tonno nel Senegal; che è necessario precisare tale obbligo mediante fissazione di un criterio di ripartizione dello sbarco diretto da parte delle tonniere congelatrici con reti a circuizione,

DECIDE:

#### Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 1° maggio 1997 al 30 aprile 2001.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

## Articolo 2

Le possibilità di pesca da traino e di pesca del tonno fissate all'articolo 1 del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri in base al seguente criterio:

Categoria 1 :	331 TSL	Grecia
Categoria 2 :	3.750 TSL	Spagna
Categoria 3 :	1.800 TSL	
	800 Italia	
	1.000 Spagna	
Categoria 4 :	4.119 TSL	
	3.749 Spagna	
	370 Portogallo	
Categoria 5 :	5 Spagna,	7 Francia
Categoria 6 :	23 Spagna,	18 Francia
Categoria 7 :	20 Spagna,	3 Portogallo

## Articolo 3

L'obbligo dello sbarco diretto da parte delle tonniere con reti a circuizione di cui al punto C dell'allegato al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo dal 1° maggio 1997 al 30 aprile 2001 è soddisfatto dagli armatori comunitari in base al seguente criterio di ripartizione:

tonniere battenti bandiera francese 44%

tonniere battenti bandiera spagnola 56%.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

## **ACCORDO**

### **IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE SULL'APPLICAZIONE PROVVISORIA DEL PROTOCOLLO CHE FISSA LE POSSIBILITA' DI PESCA E LA CONTROPARTITA FINANZIARIA PREVISTE DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITA' EUROPEA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL SULLA PESCA AL LARGO DELLA COSTA SENEGALESE, PER IL PERIODO DAL 1° MAGGIO 1997 AL 30 APRILE 2001**

#### **A. Lettera del governo del Senegal**

Signor.....,

In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° maggio 1997 al 30 aprile 2001, siglato il 26 marzo 1997, mi prego informarLa che il governo del Senegal è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° maggio 1997, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 8 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in questo caso, deve essere versata anteriormente al 31 luglio 1997 una prima rata pari al 25% della contropartita finanziaria fissata all'articolo 3 del protocollo.

La prego di confermarmi che la Comunità europea è d'accordo su questa applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor ....., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della  
Repubblica del Senegal



**B. Lettera della Comunità**

Signor.....,

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

“In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° maggio 1997 al 30 aprile 2001, siglato il 26 marzo 1997, mi prego informarLa che il governo del Senegal è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° maggio 1997, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 8 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in questo caso, deve essere versata anteriormente al 31 luglio 1997 una prima rata pari al 25% della contropartita finanziaria fissata all'articolo 3 del protocollo.

La prego di confermarmi che la Comunità europea è d'accordo su questa applicazione provvisoria.”

Mi prego confermarLe l'accordo della Comunità europea su questa applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor....., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del  
Consiglio dell'Unione europea

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

97/0179(CNS)

**relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 1° maggio 1997 al 30 aprile 2001**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>2</sup>

considerando che, conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese<sup>3</sup>, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i complementi da introdurre in detto accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 26 marzo 1997 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo succitato per il periodo dal 1° maggio 1997 al 30 aprile 2001;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare tale protocollo;

---

<sup>1</sup> GU n. C

<sup>2</sup> Parere emesso il (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale)

<sup>3</sup> GU n. L 226 del 29.8.1980, pag. 17

considerando che è necessario stabilire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca da traino e di pesca del tonno tra gli Stati membri, sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo summenzionato;

considerando che nel punto C dell'allegato I è previsto l'obbligo per gli armatori comunitari di sbarcare tonno nel Senegal; che è necessario precisare tale obbligo mediante fissazione di un criterio di ripartizione dello sbarco diretto da parte delle tonniere congelatrici con reti a circuizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 1° maggio 1996 al 30 aprile 2001.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

## Articolo 2

Le possibilità di pesca da traino e di pesca del tonno fissate all'articolo 1 del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri in base al seguente criterio:

Categoria 1 :	331 TSL	Grecia
Categoria 2 :	3.750 TSL	Spagna
Categoria 3 :	1.800 TSL	
	800	Italia
	1.000	Spagna
Categoria 4 :	4.119 TSL	
	3.749	Spagna
	370	Portogallo
Categoria 5 :	5 Spagna,	7 Francia
Categoria 6 :	23 Spagna,	18 Francia
Categoria 7 :	20 Spagna,	3 Portogallo

## Articolo 3

L'obbligo dello sbarco diretto da parte delle tonniere con reti a circuizione di cui al punto C dell'allegato al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo dal 1° maggio 1997 al 30 aprile 2001 è soddisfatto dagli armatori comunitari in base al seguente criterio di ripartizione:

tonniere battenti bandiera francese 44%

tonniere battenti bandiera spagnola 56%

## Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles

Per il Consiglio

Il Presidente

## PROTOCOLLO

**che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo dal 1° maggio 1997 al 30 aprile 2001**

### *Articolo 1*

Per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° maggio 1997 i limiti di cui all'articolo 4, secondo comma dell'accordo sono stabiliti come segue:

- 1) pescherecci da traino per la pesca demersale costiera dei pesci e dei cefalopodi, che non sbarcano le proprie catture in Senegal: 331 tsl, con facoltà di pesca con congelazione per 150 tsl - numero di navi: 3;
- 2) pescherecci da traino per la pesca demersale profonda dei pesci, che non sbarcano le proprie catture in Senegal : 3 750 tsl - numero di navi: 11;
- 3) pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale costiera dei pesci e dei cefalopodi, che sbarcano e commercializzano una parte delle proprie catture in Senegal : 1 800 tsl - numero di navi: 7;
- 4) pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale profonda dei crostacei, esclusa l'aragosta, che non sbarcano le proprie catture in Senegal: 4 119 tsl - numero di navi: 29;
- 5) tonniere con lenze e canne: 12 navi;
- 6) tonniere congelatrici con reti a circuizione: 41 navi;
- 7) pescherecci con palangari di superficie: 23 navi;
- 8) pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica: flotta di 22 navi all'anno, di cui 6 navi autorizzate a pescare simultaneamente.

Il contingente massimo di cattura è fissato a 25 000 tonnellate di pesce pelagico all'anno.

Il numero totale di pescherecci da traino per la pesca demersale è di 50 navi. E' ammessa una tolleranza massima dell'8% per categoria.

Le due parti possono decidere, di comune accordo, di rivedere questa disposizione.

## *Articolo 2*

La durata delle licenze, per categoria di pesca, è definita nell'allegato I.A.1.3 e II.A.1.3.

## *Articolo 3*

1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 9 dell'accordo è fissata, per il periodo contemplato dall'articolo 1, a 48 000 ECU, da versare in quattro rate annue di pari importo. La destinazione della predetta contropartita globale è di competenza del Senegal. Le autorità senegalesi ne notificheranno le modalità alla Comunità europea, anteriormente al 13 aprile 1997, sulla base degli obiettivi di sviluppo durevole del settore della pesca, in particolare artigianale, che figurano nelle rubriche contenute nel protocollo precedente (compensazione finanziaria al Tesoro, conoscenza delle risorse alieutiche, formazione, sorveglianza della pesca, sostegno istituzionale, programma di azioni speciali a sostegno delle attività di pesca ecc.).
2. I pagamenti annuali sono effettuati entro il 30 aprile di ogni anno. I pagamenti relativi alla prima rata debbono essere effettuati entro il 31 luglio 1997.

## *Articolo 4*

Qualora la Comunità non provveda ad effettuare i pagamenti di cui all'articolo 3, l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa.

## *Articolo 5*

L'allegato I dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese è abrogato e sostituito dagli allegati I e II al presente protocollo.

## *Articolo 6*

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1997.

**"ALLEGATO I"**

**CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA  
SENEGALESE APPLICABILI ALLE NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO  
STATO MEMBRO DELLA COMUNITA' EUROPEA ESCLUSI I  
PESCHERECCI DA TRAINO PER LA PESCA PELAGICA**

**A. Formalità relative alla domanda e al rilascio delle licenze**

- 1.1. Le autorità competenti della Comunità presentano al ministero incaricato della pesca marittima del Senegal una domanda per ciascuna nave che intenda esercitare un'attività di pesca in virtù dell'accordo.

Le domande vanno compilate sull'apposito formulario fornito dal governo del Senegal, il cui modello è riportato nell'appendice 1. Esse sono corredate del certificato di stazza e della prova di pagamento del canone.

Le domande sono depositate presso i servizi competenti del ministero incaricato della pesca marittima del Senegal almeno 20 giorni prima dell'inizio del periodo di validità richiesto.

- 1.2. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e le spese per prestazioni di servizi.

Dopo il pagamento del canone, la licenza è firmata e trasmessa alla delegazione della Commissione delle Comunità europee a Dakar.

- 1.3. Durata delle licenze:

Per determinare la validità delle licenze e il tasso dei canoni, si fa riferimento ai periodi annuali così definiti:

- primo anno: dal 1° maggio 1997 al 30 aprile 1998,
- secondo anno: dal 1° maggio 1998 al 30 aprile 1999,
- terzo anno: dal 1° maggio 1999 al 30 aprile 2000,
- quarto anno: dal 1° maggio 2000 al 30 aprile 2001.

Le licenze trimestrali iniziano il 1° maggio, il 1° agosto, il 1° novembre e il 1° febbraio di ogni anno;

Le licenze semestrali iniziano il 1° maggio e il 1° novembre di ogni anno;

Le licenze annuali iniziano il 1° maggio di ogni anno;

Le licenze quadrimestrali iniziano il 1° maggio, il 1° settembre e il 1° gennaio di ogni anno.



All'interno di ciascun periodo annuale:

- per i pescherecci da traino adibiti alla pesca demersale costiera le licenze sono rilasciate per 6 o 12 mesi;

- per i pescherecci da traino adibiti alla pesca demersale profonda dei pesci le licenze sono rilasciate per 4 mesi;

- per i pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca demersale profonda dei crostacei, esclusa l'aragosta, le licenze sono rilasciate per 3, 6 o 12 mesi.

Le licenze per la pesca del tonno e per i pescherecci con palangari di superficie sono annuali.

1.4. I canoni e gli anticipi sono fissati conformemente alla tabella seguente:

a) *Canoni applicabili ai pescherecci da traino*

1. Pescherecci da traino per la pesca demersale costiera dei pesci e dei cefalopodi, che non sbarcano le proprie catture in Senegal: in ecu/tsl/anno.

1° anno	2° anno	3° anno	4° anno
198	218	240	264

2. Pescherecci da traino per la pesca demersale profonda dei pesci, che non sbarcano le proprie catture in Senegal: in ecu/tsl e per quadrimestre.

	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno
Pesca fresca:	39	42	47	51
Congelatori:	44	48	53	59

3. Pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale costiera dei pesci e dei cefalopodi, che sbarcano in Senegal una parte delle proprie catture: in ecu/tsl/anno.

1° anno	2° anno	3° anno	4° anno
154	169	186	205

4. Pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale profonda dei crostacei, esclusa l'aragosta, che non sbarcano le proprie catture in Senegal: in ecu/tsl/anno.

1° anno	2° anno	3° anno	4° anno
154	169	186	205

Questi canoni sono maggiorati rispettivamente del 3% e del 5% per le licenze semestrali e trimestrali.

b) *Canoni applicabili alle tonniere e ai pescherecci con palangari di superficie*

1. Tonniere con lenze e canne : 10 ECU per tonnellata di pesce pescato nella zona di pesca del Senegal.
2. Tonniere congelatrici con reti a circuizione: 20 ECU per tonnellata di pesce pescato nella zona di pesca del Senegal.
3. Pescherecci con palangari da superficie: 46 ECU per tonnellata di pesce pescato nella zona di pesca del Senegal.

Le licenze di cui ai punti 2 e 3 sono rilasciate previo versamento, presso il Receveur des domaines, di un importo forfettario di 1 500 ECU per tonniere con reti a circuizione e di 1 150 ECU per peschereccio con palangari di superficie, corrispondente ai canoni dovuti rispettivamente per 75 e 25 tonnellate di pesce pescato all'anno per nave.

Una volta ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo inviata dalla Commissione delle Comunità europee alle autorità senegalesi, queste ultime iscrivono la nave di cui trattasi nell'elenco delle navi autorizzate a pescare, il quale viene trasmesso alle autorità di controllo senegalesi. Una copia dell'originale della licenza può essere provvisoriamente detenuta a bordo.

Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee al termine di ogni anno civile, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate dall'armatore per ciascuna nave e confermate dal Centro di ricerche oceanografiche di Dakar-Thiaroye (CRODT). Detto computo è comunicato contemporaneamente alle autorità senegalesi e agli armatori. Gli eventuali pagamenti aggiuntivi saranno effettuati dagli armatori presso il Receveur des domaines entro 30 giorni dalla notifica del computo definitivo.

Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, l'armatore non può recuperare l'importo in eccedenza.

- 1.5. Le autorità del Senegal indicano, prima dell'entrata in vigore dell'accordo, il conto bancario da utilizzare per il versamento o l'accreditamento dei canoni e degli anticipi. I pagamenti si possono anche effettuare direttamente presso il Receveur des Domaines di Dakar.

## **B. Dichiarazioni di cattura**

Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque senegalesi nell'ambito dell'accordo devono comunicare alla Direzione dell'oceanografia e della pesca marittima, con copia alla delegazione della Commissione delle Comunità europee a Dakar, una dichiarazione di cattura conforme alle appendici 2, 3, 4 e 5. Detta dichiarazione di cattura, una cui copia deve essere conservata a bordo, deve essere comunicata prima della fine del mese successivo alla fine della campagna di pesca.

In caso di mancato rispetto di questa disposizione, il governo del Senegal si riserva il diritto di sospendere la licenza del peschereccio incriminato sino ad espletamento della formalità e di applicare all'armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente in Senegal. In tal caso ne è informata la delegazione della Commissione delle Comunità europee a Dakar.

## **C. Sbarco delle catture**

- a) I pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale costiera della categoria 3 sbarcano, al prezzo del mercato locale, 200 kg di pesci e gamberetti per tsl e per semestre.

Tali sbarchi possono essere effettuati individualmente o collettivamente.

L'inosservanza dell'obbligo di sbarco espone il contravveniente alle seguenti sanzioni da parte delle autorità senegalesi:

- ammenda di 900 ECU per tonnellata non sbarcata;
- revoca e rifiuto del rinnovo della licenza del peschereccio interessato o di un altro peschereccio armato dallo stesso armatore.

A titolo di garanzia per il pagamento di eventuali ammende, il rilascio della licenza è subordinato al deposito di una cauzione bancaria costituita in Senegal e pari a 200 ECU/tsl/semestre.

La cauzione è svincolata dalle autorità senegalesi non appena il peschereccio ha adempiuto i propri obblighi in materia di sbarco.

- b) Per quanto riguarda le tonniere con lenze e canne, le due parti stabiliscono un obiettivo di sbarchi nei porti del Senegal il cui volume non può essere inferiore a 3 500 tonnellate di tonno all'anno al prezzo internazionale in vigore.

Qualora nel corso della campagna di pesca la totalità degli sbarchi della flotta interessata non raggiunga tale volume minimo in conseguenza di una variazione imprevedibile dello stock o della struttura della flotta stessa, le due parti si consultano immediatamente allo scopo di individuare ed adottare le soluzioni opportune per raggiungere tale quantitativo.

- c) L'obbligo di sbarco per le tonniere congelatrici con reti a circuizione è di 12 500 tonnellate di tonno all'anno, al prezzo internazionale in vigore e conformemente ad un programma da concordare tra gli armatori della Comunità e le industrie di trasformazione del Senegal. In caso di disaccordo sul calendario degli sbarchi, la commissione mista di cui all'articolo 11 dell'accordo si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

#### **D. Imbarco di marinai**

1. I pescherecci da traino e i pescherecci a palangari autorizzati a pescare nelle acque senegalesi nell'ambito dell'accordo di pesca sono tenuti ad imbarcare marinai senegalesi in misura pari al 33% del proprio equipaggio, compreso l'osservatore o il marinaio osservatore di cui in appresso al punto J.

L'imbarco dei marinai senegalesi dovrà essere constatato attraverso un attestato di conformità d'imbarco dei marinai rilasciato dalla marina mercantile.

I contratti individuali relativi all'imbarco dei marinai devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Senegal.

Il salario dei marinai pescatori deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e il ministero incaricato della marina mercantile. Esso è a carico degli armatori ed è comprensivo del regime di previdenza sociale cui è soggetto il marinaio (tra cui assicurazione sulla vita, assicurazione infortuni, assicurazione malattia, IPRES).

Se un peschereccio detiene una licenza valida rilasciata da un paese della sottoregione (Mauritania, Gambia, Guinea-Bissau o Guinea), esso deve imbarcare marinai senegalesi in misura pari al 33% dei marinai semplici addetti al governo della nave.

2. Per le tonniere congelatrici con reti a circuizione e le tonniere con lenze e canne, il numero di marinai da imbarcare verrà determinato globalmente, in base all'importanza della loro attività nella zona di pesca senegalese e all'impiego di personale di altre nazionalità dei paesi nelle cui zone opera la flotta.

#### **E. Attrezzature particolari e utilizzazione di forniture e di servizi**

Per quanto possibile, i pescherecci della Comunità si procurano in Senegal le forniture e i servizi necessari per la propria attività, compresi i lavori di cala secca e di manutenzione periodica.

#### **F. Ispezioni tecniche**

1. Una volta all'anno, come pure dopo ogni cambiamento di stazza o cambiamento di categoria di pesca implicante l'uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, tutti i pescherecci comunitari devono presentarsi al porto di Dakar per sottoporsi alle ispezioni prescritte dalla normativa vigente. Tali ispezioni vengono effettuate obbligatoriamente nelle 48 ore successive all'arrivo della nave in porto, previa informazione delle autorità competenti.
2. Al termine dell'ispezione viene rilasciato al comandante del peschereccio un attestato, che deve essere detenuto permanentemente a bordo.
3. L'ispezione tecnica è intesa a controllare la conformità delle caratteristiche tecniche delle navi e degli attrezzi detenuti a bordo, nonché a verificare che siano rispettate le disposizioni concernenti l'equipaggio senegalese. Le disposizioni relative alla sicurezza restano di esclusiva competenza dell'autorità dello Stato di bandiera.
4. Le spese relative alle ispezioni tecniche sono a carico degli armatori e vengono determinate in base alla tariffa stabilita dalla normativa senegalese. Esse non possono superare gli importi generalmente pagati dalle altre navi per le stesse prestazioni.
5. Se l'armatore non assolve gli obblighi di cui ai precedenti punti 1 e 2, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.

## **G: Zone di pesca**

1. I pescherecci da traino per pesca fresca adibiti alla pesca demersale costiera di stazza lorda pari o inferiore a 150 t sono autorizzati a pescare:
  - a) ad oltre 6 miglia marine dalle linee di base dalla frontiera fra il Senegal e la Mauritania alla latitudine del Cap Manuel ( $14^{\circ} 36' 00''\text{N}$ );
  - b) ad oltre 7 miglia marine dalla latitudine del Cap Manuel ( $14^{\circ} 36' 00''\text{N}$ ) alla frontiera settentrionale fra il Senegal e il Gambia;
  - c) ad oltre 6 miglia marine dalle linee di base dalla frontiera meridionale tra il Senegal e il Gambia alla frontiera fra il Senegal e la Guinea-Bissau.
2. I pescherecci da traino per pesca fresca adibiti alla pesca demersale costiera di stazza lorda superiore a 150 t e i pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale costiera sono autorizzati a pescare ad oltre 12 miglia marine dalle linee di base delle acque sotto giurisdizione senegalese.
3. I pescherecci da traino per la pesca demersale profonda sono autorizzati a pescare:
  - a) ad oltre 12 miglia marine dalle linee di base dalla frontiera tra il Senegal e la Mauritania alla latitudine di  $15^{\circ} 00' \text{N}$ ;
  - b) ad oltre 6 miglia marine dalle linee di base dalla latitudine  $15^{\circ} 00' \text{N}$  alla latitudine di Portudal ( $14^{\circ} 27' 00'' \text{N}$ );
  - c) ad oltre 25 miglia marine dalle linee di base dalla latitudine di Portudal ( $14^{\circ} 27' 00'' \text{N}$ ) alla frontiera settentrionale fra il Senegal e il Gambia;
  - d) ad oltre 35 miglia marine dalle linee di base dalla frontiera meridionale tra il Senegal e il Gambia alla frontiera fra il Senegal e la Guinea-Bissau.
4. Le tonniere con lenze e canne e le tonniere congelatrici con reti a circuizione sono autorizzate a pescare l'esca e il tonno in tutte le acque sotto giurisdizione senegalese.
5. I pescherecci con palangari di superficie sono autorizzati a calare gli attrezzi da pesca:
  - a) ad oltre 15 miglia marine dalle linee di base dalla frontiera tra il Senegal e la Mauritania alla latitudine di Portudal ( $14^{\circ} 27' 00'' \text{N}$ );
  - b) ad oltre 25 miglia marine dalle linee di base dalla latitudine di Portudal ( $14^{\circ} 27' 00'' \text{N}$ ) alla frontiera settentrionale tra il Senegal e il Gambia;

c) ad oltre 25 miglia marine dalle linee di base dalla frontiera meridionale tra il Senegal e il Gambia alla frontiera tra il Senegal e la Guinea-Bissau.

6. Per motivi di sicurezza le operazioni di pesca e di calo degli attrezzi sono vietate nella zona definita dalle seguenti coordinate:

A = L 14° 40'00'' N - G	17° 45'00'' W
B = L 14° 40'00 ''N - G	17° 30'30'' W
C = L 14° 40'36 ''N - G	17° 28'12'' W
D = L 14° 39'00 ''N - G	17° 26'12'' W
E = L 14° 40'00 ''N - G	17° 24'00'' W
F = L 14° 30'00 ''N - G	17° 24'00'' W
G = L 14° 30'00 ''N - G	17° 45'00'' W

#### **H. Riposo biologico**

Qualora ciò risulti necessario ai fini di uno sfruttamento durevole delle risorse, le autorità senegalesi possono procedere annualmente ad un fermo di pesca applicabile a tutti i pescherecci da traino per la pesca demersale della stessa categoria, senza discriminazione, per un periodo determinato di durata non superiore a due mesi.

Il periodo di fermo sarà notificato alla Commissione in una riunione della commissione mista di cui all'articolo 11 dell'accordo, con un preavviso di almeno tre mesi. Durante il periodo di riposo biologico gli armatori non pagano il canone.

#### **I. Comunicazioni radio**

Il capitano autorizza l'osservatore a entrare in comunicazione radio con il PSPS (Projet de Protection et Surveillance des Pêches du Sénégal) ogni volta che sia necessario.

#### **J. Osservatori**

1. a) Durante le operazioni di pesca nelle acque senegalesi, i pescherecci da traino e i pescherecci a palangari della Comunità, aventi una stazza lorda superiore a 150 t, devono avere a bordo un osservatore designato dal Senegal. Il capitano facilita i compiti dell'osservatore che beneficia delle stesse prerogative degli ufficiali della nave in questione.

b) Le autorità senegalesi comunicano alla Commissione delle Comunità europee i nomi degli osservatori designati.

c) L'armatore sostiene le spese relative all'alloggio e al mantenimento degli osservatori, tenuto conto delle possibilità della nave. L'osservatore consuma i propri pasti nel quadrato degli ufficiali, viene alloggiato nei

locali predisposti per gli ufficiali o, qualora ciò non sia possibile, in un locale abitabile separato da quello degli uomini dell'equipaggio.

2. a) I pescherecci da traino e i pescherecci a palangari aventi una stazza lorda pari o inferiore a 150 t imbarcano un marinaio designato dal Senegal il quale espletterà le funzioni di marinaio osservatore.  
  
b) Per le tonniere congelatrici che utilizzano reti a circuizione, può essere designato come marinaio osservatore uno dei marinai senegalesi presenti a bordo.  
  
c) Il capitano facilita i compiti del marinaio osservatore al di fuori delle operazioni di pesca stesse. Il marinaio osservatore riceve una remunerazione come marinaio da parte dell'armatore, secondo le norme abituali.
3. L'armatore di un peschereccio per la pesca demersale o di un peschereccio a palangari versa al PSPS rispettivamente 12 ECU e 24 ECU per ciascuna giornata passata a bordo della nave da un marinaio osservatore o da un osservatore.
4. Di norma l'osservatore rimane a bordo per un periodo massimo di 60 giorni. La sua permanenza a bordo può essere più lunga nel caso in cui la campagna di pesca della nave sulla quale è imbarcato l'osservatore superi il periodo suddetto.

In questo caso l'osservatore viene sbarcato alla fine della campagna suddetta. Prima dell'imbarco dell'osservatore o del marinaio osservatore viene versato un deposito anticipato equivalente ad un'attività di 60 giorni in mare. Il pagamento del saldo viene effettuato dopo ciascuna campagna di pesca.

5. Le condizioni di imbarco e di sbarco dell'osservatore non devono interrompere né ostacolare le operazioni di pesca. Pertanto l'osservatore può essere imbarcato e/o sbarcato in un porto non senegalese a condizione che le spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell'armatore.

Il deposito anticipato equivalente ad un'attività di 60 giorni in mare va considerato come anticipo sul pagamento della remunerazione dell'osservatore. Il pagamento del saldo viene effettuato dopo ciascuno sbarco dell'osservatore. Il computo definitivo degli anticipi versati viene effettuato allo scadere della validità della licenza. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo, l'armatore non può recuperare l'importo in eccedenza.



## **K. Catture accessorie**

1. Pescherecci da traino per la pesca demersale costiera di pesci e cefalopodi:
  - crostacei: 7,5%
2. Pescherecci da traino per la pesca demersale profonda:
  - crostacei: 9%
  - cefalopodi: 9%
3. Pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale profonda di crostacei, esclusa l'aragosta:
  - pesci: 12,5%
  - cefalopodi: 15%

## **L. Dimensioni minime autorizzate delle maglie**

Le dimensioni minime delle maglie per gli attrezzi autorizzati per la pesca industriale sono le seguenti (apertura della maglia):

- rete da circuizione a chiusura con esche vive: 16 mm
- rete da traino classica a divergenti (per pesci o cefalopodi): 70mm
- rete da traino classica a divergenti (per pesci demersali di profondità): 60 mm
- rete da traino per crostacei, esclusa l'aragosta: 40 mm.

Per tutti i tipi di attrezzi da pesca è vietata l'utilizzazione di qualunque mezzo o dispositivo atto ad ostruire le maglie delle reti o avente l'effetto di ridurre l'azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all'usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, dei foderoni di protezione in rete o in altro materiale. Detti foderoni debbono essere fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti. Per la parte superiore delle reti è permesso utilizzare dispositivi di protezione, purché costituiti da un unico pezzo di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno trecento millimetri.

E' vietato l'addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.

Per la pesca del tonno sono applicabili le norme internazionali, come raccomandate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

**M. Procedura in caso di fermo**

La delegazione della Commissione delle Comunità europee a Dakar è informata entro 48 ore dall'arrivo alla base della marina nazionale di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno degli Stati membri della Comunità, operante nell'ambito dell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il Senegal, e dei motivi che sono all'origine del fermo in questione.

## **ALLEGATO II**

### **CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA SENEGALESE APPLICABILI AI PESCHERECCI DA TRAINO CONGELATORI PER LA PESCA PELAGICA BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITA' EUROPEA**

#### **A. Formalità relative alla domanda e al rilascio delle licenze**

- 1.1. Le autorità competenti della Comunità presentano al ministero incaricato della pesca marittima del Senegal una domanda per ciascuna nave che intenda esercitare un'attività di pesca in virtù dell'accordo.

Le domande vanno compilate sull'apposito formulario fornito dal governo del Senegal, il cui modello è riportato nell'appendice 1. Esse sono corredate del certificato di stazza e della prova di pagamento del canone.

Le domande sono depositate presso i servizi competenti del ministero incaricato della pesca marittima del Senegal almeno 10 giorni prima dell'inizio del periodo di validità richiesto.

- 1.2. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e le spese per prestazioni di servizi.

Dopo il pagamento del canone, la licenza è firmata e trasmessa alla delegazione della Commissione delle Comunità europee a Dakar. I pagamenti si possono anche effettuare direttamente presso il Receveur des Domaines di Dakar.

La licenza di pesca deve essere tenuta a bordo della nave. Se per motivi pratici l'originale della licenza non può essere inoltrato alla nave, sarà sufficiente detenere a bordo una copia o un fax.

A titolo eccezionale, il ministero può concedere autorizzazioni provvisorie, di durata molto breve, alle navi il cui pagamento delle licenze non è ancora pervenuto alla Ricevitoria generale del Tesoro, ma per le quali è stata fornita al ministero la prova del pagamento suddetto.

- 1.3. Le licenze sono rilasciate per periodi minimi di un mese.

- 1.4. Il canone dei pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica è fissato secondo la tariffa seguente: 4 ECU/tsl/mese.

## **B. Zone di pesca**

I pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica sono autorizzati a pescare:

- ad oltre 15 miglia marine dalle linee di base dalla frontiera tra il Senegal e la Mauritania alla latitudine di 14° 36'00" N;
- ad oltre 40 miglia marine dalle linee di base dalla latitudine di 14° 36'00" N alla frontiera settentrionale tra il Senegal e il Gambia;
- ad oltre 25 miglia marine dalle linee di base dalla frontiera meridionale tra il Senegal e il Gambia alla frontiera tra il Senegal e la Guinea Bissau.

## **C. Dimensioni minime autorizzate delle maglie**

Le dimensioni minime (apertura di maglia) per le maglie della rete pelagica sono fissate a 40 millimetri. E' consentito l'uso di una rete di protezione del sacco della rete avente una dimensione minima di maglia di 120 mm, purché detta rete di protezione non sia chiusa e non ostruisca le maglie di 40 mm.

## **D. Ispezioni tecniche**

Una volta all'anno, come pure dopo ogni cambiamento di stazza, tutti i pescherecci comunitari devono presentarsi al porto di Dakar per sottoporsi alle ispezioni prescritte dalla normativa vigente. Tali ispezioni vengono effettuate obbligatoriamente nelle 48 ore successive all'arrivo della nave in porto, previa informazione delle autorità competenti.

In deroga a tale disposizione, le ispezioni preliminari di questi pescherecci possono avere luogo in Europa. Le spese di viaggio e di soggiorno delle due persone designate dalle competenti autorità senegalesi per effettuare le ispezioni sono a carico degli armatori.

## **E. Sbarco delle catture**

I pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica possono sbarcare una parte delle loro catture al prezzo internazionale.

## **F. Imbarco di marinai**

I pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica autorizzati a pescare nelle acque senegalesi nell'ambito dell'accordo di pesca sono tenuti ad imbarcare marinai senegalesi in ragione di almeno:

- quattro, di cui due osservatori, per i quali si veda in appresso al punto H, a bordo delle navi aventi un equipaggio inferiore o pari a trenta membri;
- cinque, di cui due osservatori, per i quali si veda in appresso al punto H, a bordo delle navi aventi un equipaggio superiore a trenta membri.

Uno degli osservatori può essere sostituito da un esperto.

I contratti individuali relativi all'imbarco dei marinai devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Senegal.

Il salario dei marinai pescatori deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e il ministero incaricato della marina mercantile. Esso è a carico degli armatori ed è comprensivo del regime di previdenza sociale cui è soggetto il marinaio (tra cui assicurazione sulla vita, assicurazione infortuni, assicurazione malattia, IPRES).

Le navi non sono obbligate ad entrare in un porto senegalese. Gli armatori prenderanno tuttavia i provvedimenti necessari, a loro spese, affinché sia assicurato il ritorno dei marinai e dei marinai osservatori senegalesi.

## **G. Dichiarazione delle catture**

I pescherecci congelatori per la pesca pelagica autorizzati a pescare nelle acque senegalesi nell'ambito dell'accordo sono tenuti a compilare quotidianamente un giornale di bordo conforme al modello riportato nell'appendice 6 (allegato). Alla fine di ogni campagna di pesca un estratto del giornale di bordo viene trasmesso alla Direzione dell'oceanografia e della pesca marittima, con copia alla delegazione della Commissione delle Comunità europee a Dakar. Tale dichiarazione delle catture deve essere trasmessa al più tardi prima della fine del mese successivo alla fine della campagna di pesca.

## **H. Osservatori**

- 1) Durante le operazioni di pesca nelle acque senegalesi, i pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica della Comunità devono avere a bordo due osservatori designati dal Senegal.
- 2) Le autorità senegalesi comunicano alla Commissione delle Comunità europee i nomi degli osservatori designati.
- 3) Il capitano facilita i compiti degli osservatori al di fuori delle operazioni di pesca stesse.
- 4) L'armatore di un peschereccio da traino congelatore per la pesca pelagica versa al PSPS 24 ECU per ciascuna giornata passata a bordo da un osservatore.

## **I. Catture accessorie**

- pesci demersali: 3%
- cefalopodi: 0%
- crostacei: 0%

## **J. Comunicazioni radio**

Il capitano autorizza gli osservatori ad entrare in comunicazione radio con il *Projet de Protection et Surveillance des Pêches du Sénégal* (PSPS) ogni volta che sia necessario.

**K. Procedura in caso di fermo**

La delegazione della Commissione delle Comunità europee a Dakar è informata entro 48 ore dall'arrivo alla base della marina nazionale di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno degli Stati membri della Comunità, operante nell'ambito dell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il Senegal, e dei motivi che sono all'origine del fermo in questione.

REPUBBLICA DEL SENEGAL

MINISTERO INCARICATO DELLA PESCA MARITTIMA

DIREZIONE DELL'OCEANOGRAFIA  
E DELLA PESCA MARITTIMA

FORMULARIO  
DI DOMANDA DI LICENZA  
DI ARMAMENTO PER LA PESCA

Parte riservata all'amministrazione	Osservazioni
Nazionalità: .....	.....
N. di licenza: .....	.....
Data della firma: .....	.....
Data del rilascio: .....	.....



**RICHIEDENTE**

Ragione sociale: .....

N. e data di autorizzazione della società: .....

N. di registro commerciale (\*): .....

Nome e cognome del responsabile: .....

Data e luogo di nascita: .....

Professione: .....

N. di conto del contribuente (\*): .....

Indirizzo: .....

Numero di persone occupate (\*): .... Permanenti (\*): ..... Temporanei (\*): .....

Nome e indirizzo del raccomandatario: .....

Cifra di affari annua (\*): .....

**NAVE**

Tipo di nave: ..... N. di immatricolazione: .....

Nuovo nome: ..... Nome precedente: .....

Data e luogo di costruzione: .....

Nazionalità d'origine: .....

Data in cui è stata ottenuta la bandiera senegalese (\*): .....

Provvisoria: ..... Periodo concesso: ..... Definitiva: .....

Lunghezza: ..... Larghezza: ..... Altezza: .....

Stazza lorda: ..... Stazza netta: .....

Materiale utilizzato: ..... Pescaggio: .....

Marca del motore principale: ..... Tipo: ..... Potenza in CV: .....

Elica: Fissa  Variabile  Boccolare

Velocità di crociera: .....

Indicativo di chiamata: ..... Frequenza di chiamata: .....

Elenco degli strumenti di navigazione, di individuazione e di trasmissione:

- |                       |                          |                           |                          |               |                          |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| Radar                 | <input type="checkbox"/> | Ecoscandaglio, sonar      | <input type="checkbox"/> | Radio VHF     | <input type="checkbox"/> |
| Navigazione-satellite | <input type="checkbox"/> | Scandaglio lima superiore |                          | Radio HF, BLU | <input type="checkbox"/> |
| Pilota automatico     | <input type="checkbox"/> | (net sond)                | <input type="checkbox"/> | Telex         | <input type="checkbox"/> |
| Tracciatore di rotta  | <input type="checkbox"/> | Scanmår                   | <input type="checkbox"/> |               |                          |

Altri: .....

(\*) Facoltativo per le navi straniere.

**MODO DI CONSERVAZIONE**

Ghiaccio

Ghiaccio + refrigerazione

Congelamento: in salamoia

a secco

in acqua di mare refrigerata

Potenza frigorifera (FG): .....

Capacità di congelamento (in t/24 ore): .....

Capacità di stoccaggio: .....

**TIPO DI PESCA PRATICATA**

**A. Pesca bentonica costiera**

Opzione gamberetti

Opzione pesci e cefalopodi

Tipo di attrezzi: rete da traino per pesci  rete da traino per gamberetti  palangaro fisso

1. Lunghezza della rete da traino: ..... Lunghezza della lima da sughero: .....

Apertura delle maglie alla sacca: ..... ai bracci: .....

2. Lunghezza della lenza: ..... N. di ami: .....

N. di lenze: ..... Dimensione degli ami: .....

**B. Pesca bentonica profonda**

Opzione gamberetti

Opzione pesci

Tipo di attrezzi: rete da traino per gamberetti  rete da traino per pesci  palangaro fisso

1. Lunghezza della rete da traino: ..... Lunghezza della lima da sughero: .....

Apertura delle maglie alla sacca: ..... ai bracci: .....

2. Lunghezza della lenza: ..... N. di ami: .....

N. di lenze: ..... Dimensione degli ami: .....

**C. Pesca pelagica costiera**

Rete da traino pelagica

Sciabica

1. Lunghezza della rete da traino: ..... Lunghezza della lima da sughero: .....

Apertura delle maglie della sacca: .....

2. Lunghezza della sciabica: ..... Caduta della sciabica: .....

Dimensione delle maglie (stirate): .....



**Osservazioni tecniche del direttore della pesca**

**Autorizzazione del ministro incaricato della pesca marittima**

Appendice 2

DICHIARAZIONE DI CATTURE DEI PESCHERECCI A PALANGARI E DEI PESCHERECCI MUNITI DI NASSE

NOME DELLA NAVE: .....

TIPO DI PESCA (con palangari o con nasse):

DISTANZA DEGLI STRUMENTI DI CATTURA  
(ami o nasse):

Data delle cale	Numero di ami e di nasse	Ora di cala		Ora di salpamento		Posizione media		Profondità		Specie (contrassegnare con un cerchietto i quantitativi rigettati in mare)												
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Latitudine	Longitudine	Inizio	Fine	nome	kg	nome	kg	nome	kg	nome	kg	nome	kg	nome	kg	
1.																						
2.																						
3.																						
4.																						
5.																						
6.																						
7.																						
8.																						
9.																						
10.																						

36

Appendice 3

DICHIARAZIONE DI CATTURA DEI PESCHERECCI DA TRAINO PER LA PESCA DI FONDO

Bordata dal ..... al .....

NOME DELLA NAVE: .....

TIPO: ghiacciaia o congelatore .....

NAZIONALITÀ: .....

Specie	Date						
Zona di pesca <sup>(1)</sup>							
Sonde							
Tempo di pesca							
Peso globale catturato							
Peso globale rigettato in mare							

(1) A nord di Dakar, Petite-Côte o Casamance.

Appendice 4

DICHIARAZIONE DI CATTURE DELLE TONNIERE

dal ..... al .....

NOME DELLA NAVE: .....

TIPO: con canne o con reti a circuizione .....

NAZIONALITÀ: .....

Catture effettuate nella zona economica senegalese

Specie	Tonnellaggio sbarcato	Tonnellaggio non sbarcato	Quantitativi rigettati in mare	Totale
Alalunga				
Bonita				
Tonno bianco				
Tunnidi + Auxidi				
Altre specie				
Totale				

**APPENDICE 5:**

**DICHIARAZIONE DI CATTURA DELLE TONNIERE CON RETI A CIRCUZIONE**

Si prega di compilare una riga per cada utile o a vuoto e di apporre una crocetta nelle rubriche INDICATORI e CALA.

**PARTENZA -** Porto: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Ora: \_\_\_\_\_

**ARRIVO -** Porto: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Ora: \_\_\_\_\_

**LOCH**  
 Partenza: \_\_\_\_\_  
 Arrivo: \_\_\_\_\_

**NAVE:** \_\_\_\_\_  
**CAPTANO:** \_\_\_\_\_

**Pagina**  
**N°** \_\_\_\_\_

DATA	POSIZIONE Cala Altimenti a mezzogiorno	CALA		CATTURE STIMATE										INDICATORI				COMMENTI	LOCH			VENTO		CORRENTE																				
		Utile	A vuoto	N° VASCA	TONNO ALBACORA		TONNETTO STRIATO		TONNO OBESO		ALALUNGA		ALTRE SPECIE		RELIUTORI	UCCELLI	BALENAE		SQUALO BALENA	ORE 6 o inizio guardia	ORE 18 o fine guardia	TEMPERATURA SUPERFICIE	CONDIZIONE DEL MARE	VENTILITA' in miglia	Direzione	Velocità in nodi	Direzione	Velocità in nodi																
					Taglia	Tonnellaggio	Taglia	Tonnellaggio	Taglia	Tonnellaggio	Taglia	Tonnellaggio	Taglia	Tonnellaggio				Taglia											Tonnellaggio															

39





## **DICHIARAZIONE**

### **del governo della Repubblica del Senegal**

In riferimento all'articolo 2 del protocollo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo dal 1° maggio 1997 al 30 aprile 2001, le autorità senegalesi dichiarano che una percentuale rilevante dell'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2 di detto protocollo sarà destinata alla filiera pesca, conformemente agli obiettivi di sviluppo durevole del settore della pesca e in particolare della pesca artigianale.

## SCHEDA FINANZIARIA

1. **DENOMINAZIONE DELL'AZIONE:** Nuovo protocollo finanziario CE/Senegal
2. **LINEA DI BILANCIO:**B7-800
3. **BASE LEGALE:** art.43 del trattato, in combinato disposto con l'articolo 228, par.2 e par. 3, primo comma  
Accordo CE/Senegal (GU L 226 del 29.8.1980)
4. **DESCRIZIONE DELL'AZIONE:**
  - 4.1. **Obiettivo generale dell'azione:** protocollo e allegato per un periodo di 4 anni
  - 4.2. **Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga**  
  
Periodo: dal 1°5.1997 al 30.4.2001  
Modalità di rinnovo: negoziato prima della scadenza del protocollo
5. **CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE:**
  - 5.1. **SQ**
  - 5.2. **SD**
  - 5.3. **Tipi di entrate previste**
6. **NATURE DELLE SPESE/ENTRATE**
  - **Altre:** contropartita finanziaria a favore di un paese terzo in cambio di possibilità di pesca concesse da quest'ultimo e registrate nel protocollo.
7. **INCIDENZE FINANZIARIE**
  - 7.1. **Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (definizione dei costi unitari)**  
  
cfr. allegato al protocollo
  - 7.2. **Ripartizione per elementi del costo dell'azione**

CE in ECU correnti

Ripartizione (ecu correnti)	1997	1998	1999	2000	TOTALE
Contropartita finanziaria di cui all'art. 3	12 MECU	12 MECU	12 MECU	12 MECU	48 MECU
<b>TOTALE</b>	<b>12 MECU</b>	<b>12 MECU</b>	<b>12 MECU</b>	<b>12 MECU</b>	<b>48 MECU</b>

### 7.3. Scadenario indicativo degli stanziamenti

La Commissione presenterà all'autorità di bilancio una domanda di storno per consentire il pagamento della prima quota il 31 luglio 1997. Conformemente alla dichiarazione comune sul miglioramento dell'informazione dell'autorità di bilancio in materia di accordi di pesca, la Commissione informerà l'autorità di bilancio sulle cause della presente situazione.

in ECU correnti

	1997	1998	1999	2000	TOTALE
<b>Stanziamenti d'impegno</b>	12 MECU	12 MECU	12 MECU	12 MECU	48 MECU
<b>Stanziamenti di pagamento</b>					
1997	12 MECU				12 MECU
1998		12 MECU			12 MECU
1998			12 MECU		12 MECU
				12 MECU	12 MECU
<b>TOTALE</b>	12 MECU	12 MECU	12 MECU	12 MECU	48 MECU

### 8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE (E RISULTATI DELLE MISURE PRESE)

Poiché si tratta del pagamento di una prestazione (possibilità di pesca), le autorità del paese terzo sono libere di utilizzare come desiderano le contropartite finanziarie corrisposte dalla Comunità, purché forniscano a quest'ultima le relazioni, secondo le modalità stabilite in ciascun accordo, sull'utilizzazione di determinati stanziamenti (contributo al programma scientifico).

D'altro canto, gli Stati membri devono certificare alla Commissione l'esattezza dei dati riportati sui certificati di stazza dei pescherecci in modo da calcolare su basi incontestabili le contropartite finanziarie (e i canoni). A tal fine l'accordo prevede che i pescherecci comunitari compilino dichiarazioni di cattura.

## 9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO-EFFICACIA

Sotto il profilo dei benefici dell'accordo in questione, è evidente che il valore delle catture è di gran lunga superiore al costo di 48 milioni di ecu. Questo protocollo offre nuove possibilità per la pesca pelagica (22 pescherecci) e prevede un aumento delle possibilità per la pesca del tonno (76 pescherecci anziché 64). Il protocollo avrà una durata più lunga, quattro anni anziché due, e consentirà un'utilizzazione più adeguata e flessibile, in quanto prevede licenze di un mese per la pesca pelagica, di 1 anno per la pesca del tonno e di 3, 4, 6 e 12 mesi per la pesca da traino demersale.

Oltre al valore commerciale diretto delle catture, potranno derivare dall'accordo i seguenti benefici:

- garanzia dell'occupazione a bordo dei pescherecci,
- un effetto moltiplicatore nelle regioni interessate sull'occupazione nei porti, nelle aste, negli stabilimenti di trasformazione, nei cantieri navali e nelle industrie di servizi,
- creazione di posti di lavoro in regioni dove non esiste altra alternativa alla pesca,
- garanzia dell'approvvigionamento del mercato comunitario nel settore dei prodotti della pesca.

Oltre ai benefici suddetti va tenuto conto naturalmente dell'importanza delle nostre relazioni con la Repubblica del Senegal sia nel settore della pesca che nel campo politico.

L'accordo di pesca concluso con la Repubblica del Senegal nel 1979 è il primo di questo tipo concluso dalla CE con un paese ACP.

## 10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DEL BILANCIO)

Alcuna incidenza sulle spese amministrative.

---

ISSN 0254-1505

COM(97) 324 def.

# DOCUMENTI

IT

03 11

---

N. di catalogo : CB-CO-97-314-IT-C

ISBN 92-78-21709-3

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

45